NEWSLETTER GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | GENNAIO 2025



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE N E W S L E T T E R

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

NEWSLETTER GIURIDICA UMBRA



TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 13 DICEMBRE 2024 N. 2704

Alla mancata acquisizione da parte del Pubblico Ministero di elementi probatori, di qualsiasi natura, diversi dalle dichiarazioni della persona offesa, consegue la dichiarazione di non luogo a procedere ex art. 554 ter c.p.p. in caso di mancato rintraccio della persona offesa da parte della Polizia Giudiziaria, incaricata di notificare l'avviso per l'udienza predibattimentale, non potendosi formulare una prognosi favorevole di previsione di condanna, atteso che l'impossibilità per la difesa di esercitare il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, di natura costituzionale ex art. 111 quarto comma primo inciso Cost., non può essere controbilanciato da elementi sufficienti in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme.



TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 23 OTTOBRE 2024 N. 2216

Costituiscono meri indizi, non sufficienti a costituire prova di essere uno degli autori di un furto di oggetti all'interno di un'abitazione e di un'auto parcheggiata di fronte l'abitazione svaligiata, le sole circostanze 1) di essere stato riconosciuto in compagnia del soggetto che ha pagato una consumazione al bar il cui scontrino è stato rinvenuto nell'auto rubata, e 2) l'essere poi stato trovato all'interno dell'abitazione di quel soggetto al momento della perquisizione domiciliare.

<mark>NEWSLETTER</mark> GIURIDICA UMBRA



TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 16 OTTOBRE 2024 N. 2146

Il provvedimento del Questore che ordina l'allontanamento dell'imputato dal territorio del Comune di Perugia per la durata di tre anni, non accompagnato da una contestuale intimazione rivolta al destinatario dello stesso ordine di fare rientro nel luogo di residenza, è illegittimo per violazione di legge in quanto carente di uno dei requisiti indispensabili ai fini della sua validità. Si impone, quindi, di ritenere insussistente il reato derivante dall'inottemperanza a un ordine di allontanamento contenuto in un provvedimento invalido.



CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 29 NOVEMBRE 2024 N. 908

Va confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612-bis comma 3 c.p. in quanto il tagliaunghie, oggetto che, secondo le concordi testimonianze assunte, l'imputato aveva brandito puntandolo contro il collo della persona offesa, è da considerarsi arma. Per fatto notorio, ogni accessorio di quel tipo, oltre alle due parti taglienti da usare, stringendo l'una sull'altra, per accorciare le unghie, si compone anche di una piccola lama, dotata di punta finale e superficie ruvida sul dorso. Tale oggetto, pertanto, presenta certamente le caratteristiche di un'arma o quanto meno, il che è lo stesso dal punto di vista dell'aggravante in questione, di uno strumento atto ad offendere.

<mark>NEWSLETTER</mark> GIURIDICA UMBRA



CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 27 SETTEMBRE 2024 N. 671

Risultano pienamente provati i reati di atti persecutori e lesioni personali contestati all'imputato per avere, con condotte reiterate, anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico e con il mezzo del telefono, minacciato e molestato la persona offesa, con la quale aveva avuto una relazione affettiva e una convivenza, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura nonchè un fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, precise e coerenti, trovano, infatti, esaustivi riscontri esterni nelle dichiarazioni di altri testi escussi, nelle immagini tratte dall'impianto di videosorvealianza, nel certificato medico e nel contenuto delle chat prodotte. Nè può condividersi l'assunto della difesa, secondo cui le condotte contestate sarebbero da inquadrarsi in un contesto di forte conflittualità tra le parti non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., in quanto lo stato di ansia e paura ingenerato nella vittima si evince chiaramente dalle sue dichiarazioni e dai messaggi prodotti in giudizio, dimostrativi della volontà della donna di allontanare definitivamente l'imputato dalla sua vita, temendo per la sua incolumità fisica anche in considerazione delle violenze subite già nel corso della convivenza. Inoltre, l'integrazione del delitto de quo non è esclusa dalla reazione della vittima ai soprusi subiti, attuatasi con ingiurie e minacce rivolte al suo persecutore, stante l'evidente sproporzione tra le condotte della donna, volte ad allontanare il prevenuto, e quelle dell'imputato violente e ripetutamente invasive nella sfera personale della vittima.

<mark>NEWSLETTER</mark> GIURIDICA UMBRA



SI ANTICIPA CHE NEL NUMERO DI FEBBRAIO DEL NOTIZIARIO PENALE VERRA' PUBBLICATA LA MASSIMA DELLA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE DI PERUGIA NEL CASO "SANITOPOLI"